

Apicoltura (a fini commerciali)

DESCRIZIONE

Descrizione attività

La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Sono considerati prodotti agricoli i seguenti prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele.

L’uso della denominazione “apicoltura” è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attività di conduzione zootecnica delle api.

L’attività può essere svolta mantenendo gli alveari in una collocazione fissa (apiario stanziale) o spostandoli (apiario nomade) una o più volte l’anno in zone di pascolo, anche di proprietà altrui e/o in altri comuni.

L’esercizio dell’attività di apicoltura, può essere esercitata:

- a fini commerciali;
- per autoconsumo (produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione).

L’attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, del comune competente per territorio a SCIA, comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo, nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell’apiario o degli apiari installati, nonché sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.

L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio, a dichiarazione di inizio attività di apicoltura, comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla Banca Dati Apistica nazionale (BDA) con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del Ministero della Salute 11/08/2014.

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società e tutti i soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non devono essere incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del medesimo decreto (antimafia).

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti del locale dove si svolge l'attività

Nel caso di laboratorio / smieleria, la disponibilità di un locale dove esercitare l'attività conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, di urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria e di destinazione d'uso dei locali, in conformità con i titoli edilizi esistenti.

Come si avvia l'attività

Per l'avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali si applica il regime della SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990) SCIA+altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche (esempio: SCIA per l'avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali – Richiesta /comunicazione di assegnazione del codice identificativo - Notifica ai fini della registrazione art. 6 Reg. CE n. 852/2004).

Occorre quindi, compilare separatamente la SCIA+le altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche, ma trasmetterle in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune competente per territorio, utilizzando se necessario, la modulistica reperibile sul sito internet del comune www.citymonte.it sezione: Documenti / *Modulistica*.

La SCIA UNICA va resa in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune www.citymonte.it / *Aree Tematiche / SUAP OnLine / Accedi a STAR*, selezionando il codice attività: **01.49.30 – Apicoltura**, l'intervento "AVVIO" e gli endoprocedimenti necessari.

La SCIA UNICA a seconda dei casi può essere composta da uno o più endoprocedimenti, dando luogo ad una concentrazione di regimi:

ASL 16.3 – Allevamento di api e produzione di prodotti primari dell'apicoltura

ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione (articolo 6 Reg. CE n. 852/2004)

Ai quali dovranno essere eventualmente allegate le richieste / SCIA / comunicazioni relative, unitamente alla documentazione in esse indicata.

Invio della SCIA per l'attività di apicoltura a fini commerciali al Servizio Veterinario

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive provvede a trasmettere per via telematica la SCIA per l'attività di apicoltura a fini commerciali, comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente.

Il Servizio Veterinario effettua la registrazione nella banca dati apistica (BDA) e provvede ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al D.M. 11/08/2014.

Oneri

Quando vengono attivati gli endoprocedimenti **ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE n. 852/2004)** e **ASL 16.3 – Allevamento di api e produzione di prodotti primari per l'apicoltura**

è obbligatorio il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Azienda USL.

Il tariffario prevede il pagamento delle seguenti tariffe:

- Codice Z34 – Registrazione imprese del settore alimentare Reg. (CE) n. 852/2004
- Codice Vet 14 – Registrazione allevamenti - apiari

Tariffario consultabile:

[www.citymonte.it / Documenti / Modulistica / Sportello Unico per le Attività Produttive / Modulistica generica, tariffario e conti correnti Azienda USL.](http://www.citymonte.it/Documenti/Modulistica/SportelloUnico/ModulisticaGenerica)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Azienda USL Toscana Sudest - Zona Aretina

Ospedale San Donato (ingresso dalla 4a scala antincendio)

Via Nenni, 20 – 52100 Arezzo

Orario: 9:00-13:00

Telefono 0575 255989

E-mail PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Tempi di attesa

Nel caso di SCIA UNICA l'attività può essere iniziata immediatamente. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il comune può sospendere o vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 24 dicembre 2004, n. 313;
- Decreto Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche Sociali 4 dicembre 2009;
- Decreto Ministero della Salute 11 agosto 2014;
- L.R. 27 aprile 2009, n. 21 e s.m.i.;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.